



LEGGE 25 febbraio 1974 n. 12 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 1° marzo 1974).

Disposizioni in materia di successione tra coniugi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1974.

Art. 1

Gli articoli 2 e 3 della Legge 22 settembre 1953 n. 36 sono così modificati:

Art. 2

Nella successione "ab intestato" sono riservati al coniuge superstite sulla eredità trasmessa dal coniuge defunto, in assenza di figli, l'intero usufrutto e la proprietà della metà del patrimonio ereditario.

In presenza di figli sono riservati al coniuge superstite l'intero usufrutto e la proprietà di quota di patrimonio ereditario eguale a quella spettante a ciascun figlio.

Nella successione testamentaria è riservato al coniuge superstite l'usufrutto sulla metà del patrimonio ereditario.

Art. 3

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al coniuge contro cui è stata pronunziata sentenza di separazione personale passata in cosa giudicata.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1974.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 1974 - 1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini